



COMUNE DI STORNARA

(Provincia di FOGGIA)

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del 28/03/2025

Oggetto: NOMINA REVISORE UNICO TRIENNIO 2025 - 2027.

L'anno duemilaventicinque il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 13:00 in STORNARA e nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla PRIMA CONVOCAZIONE in sessione ORDINARIA e PUBBLICA a cui hanno partecipato i Sigg.ri Consiglieri a norma di legge sotto la presidenza del Sig. Sig. BIANCHINO FRANCESCO risultano all'appello nominale:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	NIGRO ROBERTO	Sindaco	X	
2.	ANDREANO BRIGIDA	Consigliere		X
3.	GRANDONE ALESSANDRO	Vicesindaco	X	
4.	CIARALLO ROCCO	Consigliere	X	
5.	BIANCHINO FRANCESCO	Consigliere	X	
6.	CAMPAGNA GIUSEPPINA	Consigliere	X	
7.	IAGULLI ANTONIO	Consigliere	X	
8.	RUSSO ADRIANA	Consigliere	X	
9.	GRAVINA ANGELO	Consigliere	X	
10.	RAFFAELE LUCIA	Consigliere		X
11.	CORNACCHIO ANNA	Consigliere		X
12.	GIORDANO CARLO	Consigliere		X
13.	DI GAETANO MICHELE	Consigliere		X

Consiglieri comunali assegnati 13, in carica 13, presenti n. 8 e assenti sebbene invitati n. 5.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott.ssa CUSMAI FABRIZIA.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. Presidente sottopone per i provvedimenti del Consiglio l'argomento indicato all'oggetto.

IN RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IL REVISORE DEI CONTI ESPRIME PARERE

favorevole contrario

IL REVISORE CONTABILE

Preliminarmente alla discussione dell'argomento all'ordine del giorno il Presidente del Consiglio comunica la costituzione di un nuovo gruppo consiliare come da nota acquisita al protocollo comunale al numero 1473 del 05/03/2025;

Visto il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241) , approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012) e dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), il quale disciplina la revisione economico-finanziaria.

Richiamati in particolare:

- l'art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto all'albo dei ragionieri.
- l'art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore.
- l'articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni e che i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale.

Visti inoltre:

- l'art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
- l'articolo 29, comma 11-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011).
- il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il *Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario* con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata.
- il DM 26 novembre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, istituito ai sensi dell'articolo 16, comma 25, del d.L. n. 138/2011.

Atteso che con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 in data 4 dicembre 2012 – 4^a Serie speciale concorsi, è stata disposta a decorrere dal 10 dicembre 2012 la piena operatività del nuovo sistema ed avviate le modalità di nomina dell'organo di revisione degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, mediante estrazione a sorte da parte della Prefettura – Ufficio territoriale di Governo.

Atteso che questo Comune, avendo alla data del 31 dicembre 2024 una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del revisore unico dei conti.

Considerato che alla data del 09.02.2025 è scaduto il mandato dell'organo di revisione del Comune.

Atteso che:

- questo Ente, a decorrere dalla data dell'08 marzo 2024 trovasi nella condizione di dissesto economico – finanziario, giusta deliberazione consiliare n. 03 del 08.03.2025;
- la condizione di dissesto prevede che l'Ente approvi una ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, adempimento osservato attraverso l'adozione dell'atto consiliare n. 14 del 08.08.2025, come integrato con atto n. 16 del 05.09.2025;
- alla data odierna il competente Ministero non ha ancora espresso il proprio parere in merito alla ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato adottata;
- in più riprese è stata richiesta l'integrazione della documentazione inviata a corredo dell'atto consiliare n. 14/2024, anche con documentazione a firma del Revisore del Conto.

Atteso, altresì, che la possibilità di dover ulteriormente interagire con il Ministero, attraverso l'invio di ulteriori atti e/o attestazioni, ha reso necessario adottare un provvedimento di proroga dell'incarico dell'attuale Revisore del Conto, stante la conoscenza di atti e fatti, indispensabile in questa fase storica del Comune di Stornara.

Richiamata la D.G. n. 19 del 11.02.2025 R.G., adottata dal Responsabile del Settore Economico – Finanziario, con la quale è stata prorogata la scadenza dell'attuale Revisore del Conto a tutto il 25.03.2025.

Dato e preso atto che:

- a) con nota in data 08.01.2025, prot. 1351, la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo ha comunicato gli esiti dell'estrazione a sorte dei nominativi inseriti nell'elenco dei revisori ai fini della successiva nomina da parte del Consiglio Comunale dell'ente;
- b) i tre nominativi estratti dall'elenco regionale risultano essere i seguenti, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare:

ND	Nominativo	COD. FISC.	E-MAIL
1°	IANNAZONE CIRO	NNCCRI51D07I054N	iannacone.c@odcec.legalmail.it
2°	GELSOMINO GIOVANNI PIO	GLSGNN61T01H926W	giovanni.gelsominop@pec.commercialisti.it
3°	MAZZILLI MASSIMO	MZZMSM65B20C983H	massimomazzilli@odcetrani.it

Richiamata la nota prot. 862 del 06.02.2025, con la quale il Responsabile del Settore Economico – Finanziario ha chiesto al primo sorteggiato dalla Prefettura, dott. Iannacone Ciro, l'assenso a rivestire l'incarico di Revisore del Conto presso il Comune di Stornara ed il permanere dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda.

Acquisita agli atti, con mail del 10.03.2025, registrata al prot. n. 1621/2025 del 11.03.2025, l'accettazione dell'incarico di Revisore dei Conti presso il Comune di Stornara per il triennio 2025/2027, da parte del primo nominativo estratto, dott. Iannacone Ciro, e contestuale dichiarazione del permanere dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda e contestuale dichiarazione sostitutiva circa l'inesistenza di cariche di incompatibilità di cui all'art. 236 del D.

Lgs. 267/2000 e per il rispetto del limite al numero degli incarichi previsto dall'art. 238 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000.

Accertato che è stata verificata la presenza di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo, nonché la disponibilità all'assunzione dell'incarico, con il seguente esito:

ND	Nominativo	Incompatibilità o altri impedimenti	Disponibilità assunzione incarico
1°	IANNACONE CIRO	NO	SI

Ritenuto quindi di procedere alla nomina del revisore unico dei conti nella persona di IANNACONE dott. Ciro, nato a San Nicandro Garganico (FG) il 07.04.1951 ed ivi residente alla Via Antonio Gramsci, n. 244 - C.F. NNCCRI51D07I054N, iscritto nell'elenco dei revisori dei conti al n. 30130.

Visto inoltre l'art. 241, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, il quale demanda alla delibera di nomina la determinazione del compenso spettante all'organo di revisione.

Richiamati:

- il D.M. 25/09/1997, n. 475 recante "*Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi al compenso spettante ai revisori degli enti locali*";
- il DM 31/10/2001 recante "*Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali*";
- il DM 25/05/2005 recante "*Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali*";
- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" che, all'art. 241, comma 1, prevede che "*il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento ed investimento dell'ente locale*";
- il D.L. 192 del 31.12.2014, art. 10 comma 5 di modifica ed integrazione dell'art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010;
- il decreto emesso dal Ministero dell'Interno di concerto col Ministero dell'Economia in data 21 dicembre 2018.

Atteso che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione è composto:

- a) da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza;
- b) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capite desunta dall'ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica;
- c) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annua pro-capite desunta dall'ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica;
- d) da una maggiorazione massima del 20% in relazione ad ulteriori funzioni assegnate rispetto a quanto indicato dall'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;
- e) da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l'esercizio delle funzioni presso istituzioni dell'ente;

- f) dal rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, il cui importo, ai sensi dell'art. 241, comma 6-bis, del D. Lgs. n. 267/2000, *“non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”*.

Richiamato l'art. 6 comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n.122/2010 il quale prescrive che *“a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010”*.

Visti:

- a) la deliberazione n. 204/2010 del 09/12/2010 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana che rispondendo ad una richiesta di parere concernente l'applicazione della norma di cui all'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), ha confermato implicitamente l'applicabilità della stessa anche ai compensi dell'organo di revisione;
- b) il parere n. 13/2011 del 25 gennaio 2011 della Corte dei Conti Sezione di Controllo della Regione Lombardia con il quale è stato confermato il precedente parere della Corte dei Conti della Toscana n° 204/2010 del 9 dicembre 2010, in quanto *“considerata la finalità perseguita dal legislatore, volta a conseguire sensibili riduzioni degli effetti di spesa per gli anni a venire a carico delle rispettive Amministrazioni (nota di lettura al Senato della legge n. 122/2010), la norma in esame non può che riferirsi a tutte le possibili forme di compenso corrisposte dalle amministrazioni ai componenti di organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Dal tenore della disposizione emerge, altresì, chiara la volontà di introdurre un meccanismo automatico e generalizzato di riduzione dei compensi erogati ai componenti di “organi collegiali comunque denominati”, senza distinzioni connesse all'ammontare percepito rispetto al limite massimo edittale ovvero alla particolare natura e/o composizione degli stessi organi amministrativi (cfr. sul punto, Sez. reg. contr. Toscana, delibera n. 204 del 9 dicembre 2010)”*;
- c) la deliberazione n. 6 del 17/02/2011 con la quale la Corte dei Conti - sezione regionale Emilia-Romagna - osserva che *“la ratio dell'art 6 comma 3 della legge 122/2010 risiede nella riduzione dei costi degli apparati amministrativi, e che la riduzione di cui trattasi, nel cui ambito applicativo sono compresi gli organi collegiali comunque denominati i cui compensi siano a carico dell'Ente Locale e quindi anche i collegi dei revisori dei conti, decorre dal 1° gennaio 2011”*.

Ritenuto di determinare ai sensi del D.M. 21/12/2018 e della deliberazione di C.C. n. 02 del 09/02/2022 a favore dell'organo di revisione dell'ente, i seguenti emolumenti:

- a) compenso annuo € 10.150,00 oltre oneri fiscali e contributivi se dovuti;
- b) rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio (max 50% del compenso annuo) ai sensi del D.M. 21/12/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 04/01/2019.

Tenuto conto la spesa annua massima sostenibile, troverà copertura finanziaria all'intervento 101010 (Missione 01 – Programma 03) del bilancio stabilmente riequilibrato 2024 / 2028 in fase di verifica presso il Ministero dell'Interno.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il DM Interno n. 23 del 15 febbraio 2012.

Vista la Circolare del Ministero dell'interno n. 7/FL del 5 aprile 2012.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Udito l'intervento relazionale del Presidente.

Dato atto che lo stesso Presidente invita i consiglieri a partecipare la propria posizione in merito alla proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione consiliare.

Dopo ampia discussione il Presidente del Consiglio chiede se vi siano altri interventi.

Non essendovi altri interventi il Presidente pone ai voti la proposta di delibera di cui al punto all'ordine del giorno.

Con voti favorevoli unanimi su presenti e votanti n.8 assegnati n.13.

DELIBERA

1. di nominare quale Revisore unico dei conti di cui all'art. 235 del D. Lgs. n. 267/2000 per il triennio 2025/2027, IANNACONE dott. Ciro, nato a San Nicandro Garganico (FG) il 07.04.1951 ed ivi residente alla Via Antonio Gramsci, n. 244, C.F.: NNCCRI51D07I054N, iscritto nell'elenco dei revisori dei conti al n. 30130 per gli enti locali della Regione PUGLIA;
2. di stabilire che l'incarico decorrerà dalla data di esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art. 235, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
3. di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, il nominativo del revisore, ai sensi dell'art. 234, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000;
4. di determinare ai sensi del D.M. 21/12/2018 e della deliberazione di C.C. n. 02 del 09/02/2022 a favore dell'organo di revisione dell'ente, i seguenti emolumenti:
 - a) compenso annuo € 10.150,00 oltre oneri fiscali e contributivi se dovuti;
 - b) rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio (max 50% del compenso annuo) ai sensi del D.M. 21/12/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 04/01/2019;
5. di dare atto che la spesa annua massima sostenibile, troverà copertura finanziaria all'intervento 101010 (Missione 01 – Programma 03) del bilancio stabilmente riequilibrato 2024-2028 in fase di verifica presso il Ministero dell'Interno.

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con voti favorevoli unanimi su presenti e votanti n.8 assegnati n.13.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
NIGRO ROBERTO - Sindaco

IL PRESIDENTE
Sig. BIANCHINO
FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CUSMAI FABRIZIA